

AGEVOLAZIONI

Università ed enti pubblici di ricerca tra i certificatori degli investimenti in R&S&I&D

di **Debora Reverberi**



Il testo del **Decreto Semplificazioni fiscali convertito in Legge** individua i primi **soggetti legittimati al rilascio delle certificazioni degli investimenti in R&S&I&D**.

Come noto il Decreto Semplificazioni fiscali ha introdotto una rilevante **novità in materia di credito d'imposta R&S&I&D**, di cui all'[articolo 1, commi 198 e ss. L. 160/2019](#) e ss.mm.ii.: **un facoltativo sistema di certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti nell'ambito della ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, garantendone "l'applicazione in condizioni di certezza operativa" grazie al suo effetto vincolante nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e alla conseguente nullità degli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difforni da quanto ivi attestato.**

Nell'attesa dell'emanazione del DPCM, su proposta del Mise e di concerto col Mef, che era atteso per il 22 luglio scorso e **che definirà i requisiti dei certificatori**, la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'[articolo 23, comma 3, D.L. 73/2022](#) convertito in L. 122/2022 specifica che, tra i **soggetti abilitati** al rilascio della certificazione siano **compresi, in ogni caso:**

- **le Università statali;**
- **le Università non statali legalmente riconosciute;**
- **gli enti pubblici di ricerca.**

Il dossier al Decreto Semplificazioni fiscali del Servizio studi precisa che gli **enti pubblici di ricerca sono individuati dall'[articolo 1 D.Lgs. 218/2016](#)** tra cui figurano, **a titolo non esaustivo**, l'Agenzia Spaziale Italiana (**ASI**), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (**CNR**), l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (**INVALSI**), l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile (**ENEA**), l'Istituto Nazionale di Statistica (**ISTAT**), l'Istituto Superiore di Sanità (**ISS**).

Il citato DPCM potrà individuare dunque **ulteriori soggetti pubblici o privati, in aggiunta alle Università e agli enti pubblici di ricerca, abilitati al rilascio della certificazione** in quanto in possesso di requisiti *“idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità”*, istituendone un **apposito albo dei certificatori tenuto dal Mise**.

Il sistema di certificazione delineato dal Decreto semplificazioni si applica alla qualificazione degli **investimenti già effettuati o da effettuare** nell'ambito delle attività ammissibili al credito d'imposta R&S&I&D in vigore a decorrere dall'esercizio in corso al 31.12.2020, **anche in relazione alle attività di innovazione tecnologica con obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica**.

Uniche **cause di esclusione dall'attestazione** sono:

- l'avvenuta **constatazione di violazioni** relative all'utilizzo del credito d'imposta R&S&I&D nei medesimi periodi;
- **l'avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento**, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

L'operato dai certificatori sarà soggetto:

- ad attività di **vigilanza** secondo modalità definite dal DPCM;
- al **rispetto delle linee guida**, che verranno periodicamente **elaborate ed aggiornate dal Mise**.

Ne emerge dunque un **sistema di certificazione subordinato al controllo del Mise** che, a tal scopo, è stato autorizzato, dal comma 6 dell'[articolo 23 D.L. 73/2022](#), al reclutamento di un dirigente di livello non generale e di 10 unità di personale non dirigenziale.

Nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, il personale non dirigenziale potrà provenire da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza e del personale delle Forze armate e **della Polizia di Stato** (quest'ultima specifica aggiunta in sede di conversione in Legge), oppure potrà provenire da società e organismi **in house** (precisazione quest'ultima introdotta dalla Camera dei deputati).

Anche **l'iter di richiesta della certificazione** sarà regolamentato dal DPCM, per quanto concerne **modalità e condizioni di richiesta della certificazione e oneri** parametrati ai costi della procedura.

Nel complesso il Decreto Semplificazioni ha dunque delineato **un sistema di certificazione attivabile dal contribuente, a propria tutela, la cui efficacia sarà garantita dalla compresenza dei seguenti elementi**:

- **certificatori qualificati e sottoposti a vigilanza;**
- **qualificazione degli investimenti secondo linee guida del Mise;**
- **procedura di richiesta della certificazione e relativi oneri disciplinati dal DPCM;**
- **effetto vincolante della certificazione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.**

Unica deroga al sopra citato effetto vincolante è rappresentata dall'eventualità, contemplata dal comma 4 dell'[articolo 23 D.L. 73/2022](#), in cui ***“sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata”***.